



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 30/6/2021  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27/3/2023  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28/4/2025  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/4/2026

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti urbani.....	4
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali .....	4
Art. 3 - bis Soggetto attivo .....	5
TITOLO II – TARIFFE .....	5
Art. 4 - Costo di gestione .....	5
Art. 5 – Piano Economico Finanziario .....	5
Art. 6 - Determinazione della tariffa.....	5
Art. 7 – Composizione ed articolazione della tariffa .....	5
Art. 8 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale .....	6
Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali .....	6
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	6
Art. 10 - Presupposto per l’applicazione del tributo, definizioni e esenzioni .....	6
Art. 11 – Superficie dei locali e delle aree soggetta al tributo .....	7
Art. 12 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 7	
Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo .....	9
Art. 14 – Soggetti passivi .....	10
Art. 15 – Obbligazione tributaria e periodi di applicazione del tributo .....	10
Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 17 – Occupanti per le utenze domestiche .....	11
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	12
Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche .....	12
Art. 20 – Tributo giornaliero .....	12
TITOLO IV – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI .....	13
Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio .....	13
Art. 22 – Riduzioni per il recupero da .....	13
Art. 22 bis – Avvio al riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche .....	13
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....	14
Art. 23 bis - Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche [ABROGATO] .....	14
Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti all’estero .....	14
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	15
Art. 26 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni .....	15
Art. 27 - Disposizioni comuni a tutte le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni .....	15
Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni tariffarie. ....	16
TITOLO V – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO .....	16
Art. 29 - Obbligo di dichiarazione .....	16
Art. 30 – Presentazione e contenuto della dichiarazione .....	16
Art. 30 bis - Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI [ABROGATO] .....	18
Art. 31 – Decorrenza e validità della dichiarazione .....	18
Art. 31 bis - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. 19	
TITOLO VI – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO .....	19
Art. 32 – Riscossione del tributo.....	19
Art. 33 – Riscossione del tributo in caso di variazioni intervenute nel corso dell’anno. ....	20
Art. 34 – Pagamento del tributo .....	20
Art. 34 bis – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti .....	20
TITOLO VII – RAVVEDIMENTO - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RIMBORSI - POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI .....	21
Art. 35 – Ravvedimento operoso, strumenti deflativi del contenzioso, rimborsi. Rinvio .....	21
Art. 35 bis – Rimborsi e compensazioni TARI .....	21
Art. 36 – Poteri del Comune .....	21
Art. 37 – Accertamenti .....	22
Art. 37 bis – Importi minimi .....	22
Art. 38 – Norme transitorie e finali [ABROGATO] .....	22

Art. 39 – Norme finali e di rinvio .....	22
Art. 40 – Entrata in vigore.....	23
ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche. ....	23

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contenuto recepisce quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti Urbani".

2. La TARI garantisce la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqües del medesimo decreto;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

### **Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali**

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli articoli 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 3 - bis Soggetto attivo**

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – TARIFFE**

### **Art. 4 - Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

### **Art. 5 – Piano Economico Finanziario**

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

### **Art. 6 - Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalla normativa vigente.

4. Salvo diversa disposizione di legge, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 7 – Composizione ed articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

### **Art. 8 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale - TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo, identificato con codice tributo 'TEFA', è versato direttamente alla Provincia tramite pagoPA o F24.

### **Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta ferma la disciplina recata dall'art. 33-bis del decreto-legge 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31.

## **TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 10 - Presupposto per l'applicazione del tributo, definizioni e esenzioni**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) "locali": le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) "aree scoperte": sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) "utenze domestiche": le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
- d) "utenze non domestiche": le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aree esterne a strutture alberghiere non dichiarate operative, posti auto scoperti, balconi, terrazze scoperte, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5 bis. Sono altresì esenti le utenze domestiche e non domestiche, prive di arredo e servite esclusivamente da servizio idrico e/o elettrico necessario al mantenimento dell'edificio/struttura, con potenza/consumo limitato alla specifica esigenza (a titolo esemplificativo pompe di drenaggio, ecc.).

6. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche sono assoggettabili alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A, nei seguenti casi:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 23.

### **Art. 11 – Superficie dei locali e delle aree soggetta al tributo**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

3 bis. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

### **Art. 12 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono esenti i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti e semilavorati.

2. Nel caso di documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Attività	Riduzione del
Tipografie - Stamperie - Vetriere	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978	20%

3. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno trasmettere la documentazione comprovante la congrua produzione di rifiuti speciali ovvero sottoprodotti e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, mediante lo sportello telematico del contribuente.

5. Sono esonerati dall'obbligo di trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 4, gli operatori iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI, qualora l'iscrizione venga comunicata entro gli stessi termini di cui al precedente comma. La comunicazione integra la dichiarazione e pertanto sarà valida anche per gli anni successivi. In tal caso, la verifica sarà effettuata direttamente dal Comune, mediante consultazione dei dati presenti sul RENTRI.

6. Non sono inoltre tassabili, a titolo non esaustivo:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c.;
- c) le aree di lavorazione;
- d) le superfici degli immobili di proprietà comunale, a condizione che non siano utilizzati, a qualunque titolo, da soggetti terzi.

## **Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo**

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio.

Si considerano tali, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia:

- "interventi di manutenzione straordinaria" (lett. b, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001) riguardanti l'intera unità immobiliare soggetta a tributo;

- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

- "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, salvo presentazione di una nuova dichiarazione, non può in ogni caso avere una durata superiore a tre anni.

L'esclusione non riguarda le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione il contribuente è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione, l'esclusione dall'applicazione del tributo non è concessa.

e) le aree adibite in via esclusiva al transito comprese aree di manovra e rampe di accesso dei parcheggi coperti;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, oltre all'applicazione del tributo sono previsti gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 14 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. I possessori, gli occupanti o i detentori di tali locali od aree scoperte sono obbligati al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione occasionale e temporanea di immobili di durata complessiva non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 15 – Obbligazione tributaria e periodi di applicazione del tributo**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo (dopo il 30 giugno dell'anno successivo) si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.35 bis.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 33.

## **Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 17 – Occupanti per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia puntualmente dichiarata e adeguatamente documentata. La variazione decorre dalla data di effettiva variazione e comunque non oltre il 01/01 dell'anno n-1.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

per superfici inferiori o uguali a 35 mq	1 componente
per superfici comprese tra 35,1 e 50 mq	2 componenti
per superfici comprese tra 50,1 e 65 mq	3 componenti
per superfici comprese tra 65,1 e 80 mq	4 componenti
per superfici comprese tra 80,1 e 95 mq	5 componenti
per superfici superiori a 95 mq	6 componenti

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione della dichiarazione e dell'apposita documentazione, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento. Variazioni intervenute successivamente daranno luogo al conguaglio di cui all'articolo 33.

8. Non ricorre l'obbligo della dichiarazione nel caso di variazioni anagrafiche stante l'automatica acquisizione delle suddette informazioni direttamente dalla banca dati comunale.

## **Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Solo nei casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
7. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove l'utente dichiara, o venga accertata d'ufficio, la diversa destinazione d'uso dei locali, aree e delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

## **Art. 20 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio**

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40 per cento, per le utenze domestiche poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento di rifiuti indifferenziati, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

### **Art. 22 – Riduzioni per il recupero da parte delle utenze domestiche**

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; le riduzioni sono determinate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

2. La riduzione di cui al comma 1 può cumularsi fino ad un massimo del 100 per cento della quota variabile della tariffa base di riferimento; la riduzione viene attribuita sulla base di quanto risultante da idonei strumenti di misurazione e rendicontazione predisposti dal gestore del servizio.

### **Art. 22 bis – Avvio al riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani, la tariffa variabile dovuta è ridotta a consuntivo in misura alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente.

2. La riduzione fruibile è determinata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe e, in ogni caso, non potrà essere superiore al 100 per cento della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando dichiarazione di avvenuto avvio al riciclo, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, pena decadenza.

4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle verifiche effettuate dal Comune, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre a sanzioni e interessi.

### **Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

3. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al Comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno con efficacia dall'anno successivo e per 2 anni consecutivi.

4. La scelta di cui al comma precedente è comunicata tramite compilazione in ogni sua parte del modello appositamente predisposto, comprensivo degli allegati eventualmente richiesti, inviato tramite la modalità telematica indicata nello stesso modello. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, con decorrenza dall'anno successivo.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare, con le modalità di cui al comma 4, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti, come indicato nel modello appositamente predisposto. In mancanza si provvederà al recupero della quota variabile oltre a sanzioni e interessi ai sensi di legge

7. Resta salva la facoltà, comunque, di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

### **Art. 23 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche [ABROGATO]**

### **Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti all'estero**

1. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con

l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

### **Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50 cento della sola parte variabile ai locali ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, diversi dalle abitazioni e dalle aree di cui al precedente art. 20.

2. La predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 26 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo le aree scoperte in prossimità dell'argine, interessate dai livelli di piena, delle rive destra e sinistra del fiume Foglia, nel tratto dal ponte di Soria (Strada Panoramica Adriatica) fino alla foce, destinate a rimessaggio di imbarcazioni.

2. La quota variabile di vani e superfici, comprensivi delle relative pertinenze, ad uso esclusivo delle attività didattiche, delle scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado è ridotta del 50 per cento.

3. Per i soggetti che svolgono attività in locali aperti al pubblico al cui interno hanno installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite in denaro e procedono alla loro rimozione la tariffa è ridotta del 50 per cento per il primo anno.

4. È ridotta del 50 per cento la superficie imponibile ai fini TARI dei locali dedicati all'attività di raccolta e distribuzione di prodotti alimentari e/o farmaceutici a titolo gratuito, da applicare in favore dei seguenti soggetti senza scopo di lucro:

- Organizzazioni di volontariato (iscritte nell'apposito registro regionale);
- Fondazioni (iscritte al registro Onlus/Terzo settore).

5. L'applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 richiede la presentazione di apposita dichiarazione oltre alla documentazione specifica.

### **Art. 27 - Disposizioni comuni a tutte le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni**

1. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 659, della legge n.147/2013.

2. Nella delibera del Consiglio comunale di determinazione delle tariffe sono approvati il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale.

4. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni previste negli articoli precedenti si applicano a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per poterne usufruire, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini e con le modalità ivi previste.

5. Nei casi di irregolarità di pagamenti accertata con provvedimenti esecutivi, l'importo spettante per agevolazioni, incluso il bonus sociale di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, sarà trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni tariffarie.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tariffarie, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni, con eccezione di quella afferente al recupero dei rifiuti che compete sempre per intero nella misura effettivamente spettante, potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70 per cento dell'intera tariffa.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 29 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo la presenza di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
  - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti o componente dello stesso nucleo familiare;
  - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - dal proprietario o dal titolare di diritto reale nel caso di utenze domestiche non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. La dichiarazione può essere presentata da soggetto appositamente delegato.

5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022.

### **Art. 30 – Presentazione e contenuto della dichiarazione**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 29 deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui si realizza il presupposto, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune. All'atto della presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione, l'Ufficio competente rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'Ufficio competente comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito nonché la data a partire dalla quale è dovuta la TARI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione iniziale e quella di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) PEC o indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile devono essere indicate anche le generalità di quest'ultimo);
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la presenza di soggetti dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare e le relative generalità e codice fiscale;
- i) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza, la PEC o posta elettronica in cui inviare eventuali comunicazioni e, se dovuto, le coordinate bancarie o postali per l'accredito del conguaglio.

4. La dichiarazione iniziale e quella di variazione o di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo, codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale, recapito telefonico e domicilio digitale;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, domicilio digitale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dettagliata dei singoli locali e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile indicare anche le generalità di quest'ultimo);
- d) indicazione della eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza, il domicilio digitale in cui inviare eventuali comunicazioni e, se dovuto, le coordinate bancarie o postali per l'accredito del conguaglio.

5. La dichiarazione deve essere presentata nelle modalità telematiche indicate nei relativi modelli.

6. Ai fini della compilazione e trasmissione delle dichiarazioni è assicurato un adeguato servizio di assistenza telefonica e/o di sportello in presenza, negli orari indicati nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità o il rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

## **Art. 30 bis - Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI [ABROGATO]**

### **Art. 31 – Decorrenza e validità della dichiarazione**

1. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, a condizione che il contribuente presenti la richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo il verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

2. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, nel caso in cui la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

3. Nel caso di decesso del contribuente, in assenza di familiari conviventi, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di presenza di conviventi si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è, di norma, al primo gennaio dell'anno successivo al decesso.

4. Nel caso di dichiarazione di cessazione da parte di soggetti diversi dal proprietario (inquilini, occupanti ecc..) ed in assenza di dichiarazione di subentro da parte dello stesso proprietario o di terzi, alla prima emissione successiva, decorsi in ogni caso 90 giorni dalla cessazione, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel proprietario il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è alla data di cessazione dell'utenza precedente. Allo stesso modo si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo, in caso di richiesta di cessazione da parte di proprietari, in presenza di contratto di affitto non inferiore a mesi sei, da allegare alla dichiarazione.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

## **Art. 31 bis - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI sopra indicate, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. Specifica modulistica sarà disponibile presso la sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.

2. Per richieste di informazione e/o reclami scritti, sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza. L'Ufficio competente formula risposta motivata di norma entro 30 giorni lavorativi. Le risposte sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni e/o reclamo;

b) l'identificativo dell'ufficio competente a fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive;

e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Le richieste di rettifica devono essere presentate esclusivamente nelle modalità telematiche indicate nel modulo appositamente predisposto.

4. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, questa equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel caso di non accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da notificare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni contenute nel modulo d'istanza.

## **TITOLO VI – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 32 – Riscossione del tributo**

1. Il servizio di gestione amministrativa TARI e rapporti con gli utenti provvede all'emissione di avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.

2. Nel rispetto delle disposizioni del comma 688, articolo 1, legge 147/2013, il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera consiliare, garantendo in ogni caso il rispetto della periodicità di riscossione indicata all'articolo 26 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF, deliberato da ARERA.

3. Gli inviti di pagamento, con annessi i bollettini di pagamento, sono resi disponibili sul portale telematico del contribuente almeno 20 giorni prima della scadenza e sono inviati al domicilio digitale o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente.

### **Art. 33 – Riscossione del tributo in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno.**

1. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia presentata entro i termini previsti dal presente Regolamento ma successivamente alla data di emissione degli inviti di pagamento nonché per le variazioni intervenute nel corso dell'anno successivamente alla medesima data che comportano un aumento o una diminuzione del dovuto, il Comune riscuote il tributo mediante lista di carico suppletiva emessa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Nel caso in cui la variazione di cui al comma precedente comporti:

- a) una riduzione del tributo dovuto, l'importo eventualmente pagato e non dovuto sarà compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile;
- b) un aumento del tributo dovuto, l'avviso di pagamento suppletivo di norma sarà unificato a quello dell'anno successivo.

### **Art. 34 – Pagamento del tributo**

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nelle modalità indicate nello stesso invito di pagamento. In ogni caso è sempre garantita una modalità di pagamento gratuita.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 34 bis – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, ai seguenti soggetti:

- a) utenti beneficiari del bonus sociale per disagio economico di cui al DPCM 21 gennaio 2025;
- b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per l'Ufficio competente di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. In ogni caso la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria relativa all'annualità successiva. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione. Si procederà alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge n. 160/2019, considerando quale data a cui riferire l'omesso versamento la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

## **TITOLO VII – RAVVEDIMENTO - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RIMBORSI - POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 35 – Ravvedimento operoso, strumenti deflativi del contenzioso, rimborsi. Rinvio**

1. In quanto compatibili con la disciplina del tributo oggetto del presente regolamento, si applicano tutti gli strumenti deflativi del contenzioso, l'istituto del ravvedimento operoso nonché la disciplina inerente agli atti di accertamento ed i rimborsi contenuta nel Regolamento generale delle entrate.

### **Art. 35 bis – Rimborsi e compensazioni TARI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 120 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente provvede attraverso le seguenti modalità:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o per cessazione dell'utenza.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 472/1997, il pagamento del rimborso è sospeso se è stato notificato provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

### **Art. 36 – Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n. 138.

### **Art. 37 – Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e dai commi 792 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle entrate e alla disciplina generale.

### **Art. 37 bis – Importi minimi**

1. Non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 5 complessivamente dovute per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di presa in carico con eventuali successivi accertamenti.

3. Non si procede al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente comma 1.

### **Art. 38 – Norme transitorie e finali [ABROGATO]**

### **Art. 39 – Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili e i provvedimenti di ARERA, in materia di regolazione dei rifiuti urbani, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge n. 205/2017.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **Art. 40 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

### **ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche.**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club
- 31 Country house e residenze d'epoca extra-alberghiere, Case per ferie e ostelli per la gioventù, Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed and Breakfast.